

**Il Senato vota venerdì 15 sulla devolution:
una decisione frettolosa, che potrebbe trovare sulla sua strada il referendum oppositivo**

di Stefano Ceccanti *
(10 novembre 2002)

Venerdì 15 il Senato vota sulla cosiddetta "devolution" senza che la Commissione Affari Costituzionali abbia avuto il tempo per esaminare seriamente il progetto. Le discussioni sin qui verificatesi hanno dimostrato con eloquenti silenzi e complicati distinguo le perplessità delle stesse forze di maggioranza. Vi è forse la riserva mentale di dare una soddisfazione provvisoria al Ministro Bossi, sperando poi che esso si arrenda nelle successive letture? Ma un treno in corsa, una volta partito, si potrà davvero fermare?

Per capire le perplessità torniamo al testo della riforma. Essa consiste nella acquisizione da parte delle regioni di competenze esclusive in tre ambiti: polizia locale; assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico delle regioni.

Partiamo dalla prima: cosa significa? Non è più la vecchia "polizia locale urbana e rurale" dell'art. 117 della Costituzione prima della riforma del Titolo V, cioè vigili urbani e guardie campestri, perché quella è già passata alle Regioni. E' un nuovo ed ulteriore sesto corpo di polizia, creato così senza alcuna forma di coordinamento con quelli già esistenti? O è la regionalizzazione dell'attuale PS che per intero si trasferirebbe alle Regioni? Se prendiamo l'intervento più recente del Ministro Bossi (15 ottobre- Commissione Questioni Regionali), dopo un po' di enfasi su prevenzione e repressione della microcriminalità, di fronte alle richieste di chiarimento, abbiamo la seguente risposta: "Secondo me la storia- che è una cosa seria- riempirà di contenuto questo nuovo principio". Tradotto: intanto lo scriviamo non sapendo cosa vuol dire e poi vedremo.

Quanto alla Sanità già il testo voluto dall'Ulivo comporta un assestamento delicato. Essa, con la dizione "tutela della salute" sarebbe in prima istanza materia di legislazione concorrente, cioè in cui il Parlamento fa leggi di principio e il resto è demandato alle Regioni; tuttavia l'art. 117 fa anche intervenire una competenza esclusiva dello Stato (quella che fissa i "livelli essenziali delle prestazioni"). La proposta Bossi non tocca in nulla questi due aspetti e si limita ad aggiungerne un terzo, esclusivo regionale, "assistenza e organizzazione sanitaria", di cui non è affatto chiaro il significato. E' certo solo l'aumento del contenzioso tra Stato e Regioni.

Lo stesso problema c'è sulla scuola. Il testo voluto dall'Ulivo è anche qui molto complicato perché l'istruzione è materia di competenza concorrente "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche", mentre allo Stato spettano in via esclusiva "norme generali sull'istruzione". Al di là delle incertezze, esso tende però ad andare in una direzione chiara: allo Stato spettano gli standards formativi comuni che garantiscono l'unitarietà del sistema scolastico; i singoli istituti rendono flessibile l'offerta rispetto alle specificità del territorio; le regioni si dovrebbero occupare della "macchina" (organizzazione e personale). Anziché rendere più veloce l'attuazione della riforma, sburocratizzando il sistema col ridimensionamento del ministero e responsabilizzando le regioni, la riforma Bossi le fa intervenire anch'esse sulla gestione degli istituti e sui programmi. Su questi aspetti interverrebbero quindi tre soggetti: Stato, singoli istituti e ora anche le regioni. La materia dei programmi, soprattutto, non merita la probabile compressione dell'autonomia funzionale dei singoli istituti a favore di impostazioni ideologiche di "scuola padana" e simili.

Come se non bastasse, fino ad oggi si era capito che queste competenze sarebbero scattate solo a favore delle regioni che lo avrebbero richiesto: la recente audizione di Bossi, invece, ha improvvisamente teorizzato in modo netto che andrebbero a tutte entro un biennio (il termine in questione non compare però nel disegno di legge), anche se sulla polizia locale lo stenografico contraddice poco dopo tale solenne asserzione con un'altra altrettanto solenne che rinvia di nuovo alla storia come risoltrice dei dilemmi ("Il Texas, per esempio, dispone di ranger; altri stati non ritengono necessario istituire una propria polizia... E' la storia che dà la possibilità alla regione... di disporre nel campo della sicurezza di un proprio specifico peso"). Queste nuove competenze abbisognano comunque di risorse aggiuntive, di cui però il testo non parla. L'art. 116 voluto dall'Ulivo, invece, consente in modo più semplice e razionale forme di diversificazione, collegate al federalismo fiscale: si tratta di realizzare un'intesa tra lo Stato e la regione interessata e poi

di trasformarla in una legge da approvare a maggioranza assoluta in entrambe le Camere.

Se davvero vi è un bisogno simile perché non seguire quella strada, applicando la riforma già varata, anziché produrre una nuova modifica più lenta e confusa? Per esigenze interne la maggioranza può anche fare una forzatura, ma una revisione così contorta, non sarebbe poi facilmente battuta nel referendum oppositivo? Che la Casa delle Libertà stia per fare un errore simile a quello che l'ha fatta perdere in Friuli il referendum regionale sull'elezione diretta del Presidente?

La storia, non solo quella d'Italia, è fatta anche di referendum che risolvono nodi inestricabili o rimediano ad errori. Tanto più quelli nei quali non è previsto un quorum di partecipazione.

* Pr. Associato di Diritto Pubblico Comparato- Università di Bologna - legelab@uni.net

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali

